

# UN AIUTO CONCRETO AI CAREGIVER! COME E QUANDO

Un aiuto concreto ai caregiver familiari non è più un miraggio. La Regione Fvg, infatti, ha recentemente approvato in via definitiva la delibera che, attraverso l'apposito regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.31 del 4 agosto 2021, sostiene i prestatori di cura familiari con un'agevolazione economica di 300 euro mensili.

La delibera utilizza fondi statali e si inserisce appieno nella gamma dei servizi sociali della legge regionale n. 6/2006. Per l'attivazione del contributo, infatti, non solo è necessario possedere i requisiti previsti dal regolamento (Dgr n. 1041/2021), ma si deve altresì attivare il progetto personalizzato. Non soldi a pioggia, quindi, ma mirati attraverso una valutazione multidimensionale del bisogno a garanzia di efficacia e di efficienza del contributo stesso.

In estrema sintesi il regolamento prevede la possibilità di assegnare **un sostegno economico di 300 euro mensili per un massimo di 12 mesi** a un solo caregiver per ogni assistito.

Per poter accedere al contributo, che **non dovrà essere rendicontato**, il **nucleo familiare del caregiver** beneficiario dovrà avere un **ISEE non superiore a 30.000 euro**.

Inoltre è bene sottolineare che il regolamento indica in modo chiaro **una serie di categorie alle quali dovranno essere prioritariamente destinati i contributi** e che comprendono, in particolare, **le famiglie che non stanno già usufruendo del FAP, del Fondo gravissimi e del Fondo SLA**.

I familiari che assistono persone beneficiarie di queste forme di intervento **non sono esclusi in modo assoluto dai fondi per i caregiver**, ma **potranno usufruirne solo "in misura residuale"**, nel caso in cui gli Ambiti socio-assistenziali non siano riusciti ad utilizzare tutte le risorse a disposizione a favore delle categorie prioritarie. Solo, cioè, se avvanzerà qualcosa dopo che tutte le altre richieste (che potranno comprendere anche le famiglie in lista di attesa per il FAP) avranno ricevuto risposta.

*Gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza ovvero, laddove esistenti, ai punti unici di accesso.*

**La continuità** nei prossimi anni di questa forma di sostegno è **dunque legata al rifinanziamento del Fondo da parte dello Stato**.

## Chi sono i caregiver e quali disabilità

Si intende per caregiver familiare **la persona che assiste e si prende cura:**

- del coniuge
- dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto
- di un familiare o di un affine entro il secondo grado
- ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado.

**L'assistito a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative:**

- non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé
- sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

## Il caregiver può integrarsi con altri servizi di cura

Il caregiver familiare cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza, **anche avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura**.

## Destinatari

I contributi sono previsti per "i caregiver che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in Friuli Venezia Giulia".

Il beneficio può essere riconosciuto ad un solo caregiver familiare per ogni assistito.

La persona assistita deve essere consenziente al lavoro di cura e assistenza del caregiver.

## Chi gestisce i fondi

La Regione ripartisce le risorse del Fondo caregiver, sulla base della popolazione residente in ogni Ambito territoriale, agli **Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni** (EEGG).

Il Fondo caregiver diventa dunque “un ulteriore strumento a disposizione dei servizi territoriali” che lo utilizzeranno “nella loro attività di presa in carico delle persone non autosufficienti”.

L’attribuzione del beneficio economico ai caregiver rientra “nella presa in carico integrata della persona assistita da parte del **Servizio Sociale dei Comuni**, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in equipe” e la predisposizione di “un progetto personalizzato nel quale è definito il ruolo del caregiver quale componente del budget personale di progetto”.

## Le categorie prioritarie

Il **comma 3** stabilisce che nell’utilizzare le risorse per gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare i servizi sociali territoriali degli ambiti socio-assistenziali devono seguire alcune **priorità**, assegnando i contributi prima di tutto

a) **ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, come definita dall’articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’articolo 3 del decreto medesimo;

b) **ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali**, comprovata da idonea documentazione;

c) **a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione** e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Il comma 4 specifica inoltre che “è considerata prioritaria in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati sul territorio regionale anche la seguente tipologia: **Caregiver di persone che non hanno avuto accesso alle strutture semiresidenziali** a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione”.

All’interno di queste categorie prioritarie il **comma 5** chiarisce che **un’ulteriore priorità** deve essere data ai caregiver familiari che assistono **persone che non beneficiano già dei seguenti contributi a sostegno della domiciliarità:**

a) **Fondo per l’autonomia possibile** e per l’assistenza a lungo termine (FAP), di cui all’articolo 41 della legge regionale 6/2006;

b) Cosiddetto “**Fondo gravissimi**” di cui ai commi 72-74 dell’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -Legge finanziaria 2009);

c) Cosiddetto “**Fondo SLA**” di cui alla Delibera della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 2376.

**Possono** invece rientrare nella categoria prioritaria i caregiver di **persone** già prese in carico dai servizi territoriali ma ancora **in lista d’attesa per il FAP**.

## Le eccezioni

**Nel caso in cui gli enti gestori dei servizi sociali non abbiano utilizzato tutte le risorse disponibili** entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, possono accedere agli interventi economici anche i caregiver familiari non appartenenti alle tipologie di cui ai commi 3 e 4, nonché, **in via residuale**, i caregiver familiari di persone che beneficiano dei contributi di cui al comma 5 (FAP, Fondo gravissimi, Fondo SLA).

## Liste di attesa

In caso di esaurimento delle risorse il servizio di Ambito territoriale competente può predisporre un’apposita lista d’attesa, dando comunque priorità ai caregiver di coloro che non beneficiano dei contributi di cui al comma 5 (FAP, Fondo gravissimi, Fondo SLA), sulla base dell’ordine cronologico di presa in carico.

## Limite ISEE

La soglia di ammissibilità al beneficio è un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del **nucleo familiare del caregiver** destinatario del contributo di **30.000,00 euro**.

## **Entità e durata del contributo**

Ai caregiver familiari è riconosciuto un contributo a sollievo e a supporto dell'attività definita nel progetto personalizzato di **300 euro mensili**, per la durata stabilita nel progetto medesimo, **per un massimo di dodici mesi**.

## **Non c'è rendicontazione**

Trattandosi di attività eseguita direttamente dai caregiver **familiari il contributo non è soggetto a rendicontazione**. In relazione all'attuazione del progetto il servizio di Ambito competente esercita funzioni di monitoraggio e di verifica.

## **Decadenza**

Il contributo economico già disposto decade:

- in tutti i casi in cui i competenti servizi di Ambito accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare previsto nel progetto personalizzato;
- nel momento in cui la persona assistita diventa beneficiaria di uno dei contributi a sostegno della domiciliarità di cui all'articolo 5, comma 5 (FAP, Fondo gravissimi, Fondo SLA) a meno che non vi sia una disponibilità di risorse che rientri nelle condizioni previste dall'art.6, comma 6. In tal caso il beneficio può essere mantenuto, nei limiti di tale disponibilità.